

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1526-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE IANNIELLO)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dei Lavori Pubblici
di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica**

(V. Stampato Camera n. 3437)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 gennaio 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento sottoposto al nostro esame reitera il decreto-legge 6 ottobre 1988 n. 434, non convertito in legge nei termini costituzionali da parte della Camera dei deputati.

Il nuovo testo riproduce integralmente l'articolato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1988, con le modifiche apportate al testo originario del Governo.

Circa la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione, peraltro già riconosciuti dal Senato, è opportuno sottolineare che il provvedimento si propone di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e tecnica dei vari compartimenti in cui si articola l'ANAS.

Nel merito il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523 proroga la particolare procedura prevista dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86 per i pochi candidati (in tutto 19 su complessivi 44), che non hanno potuto espletare tutte le procedure concorsuali nei termini ivi stabiliti. La citata legge, concernente la ristrutturazione dell'ANAS ed il decentramento delle competenze, ha fissato infatti una più ampia dotazione dei ruoli organici del personale dell'Azienda.

La riorganizzazione è volta ad assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza operativa all'attività aziendale, mediante la «trasformazione degli uffici periferici da organi meramente esecutivi ad organi di amministrazione attiva».

Sono state, perciò, ridimensionate le competenze della direzione generale, devolvendo alle strutture compartimentali nuovi compiti e funzioni.

Parallelamente si è provveduto a redistribuire il personale ed i quadri dirigenziali dell'Azienda e ad istituire le figure di primi dirigenti amministrativi e tecnici negli uffici periferici compartimentali, introducendo una precisa distinzione tra attività di

natura amministrativa ed attività prevalentemente tecnica.

La nuova dotazione di quadri dirigenziali, così come prevista dalla citata legge n. 86 del 1986, risulta pertanto costituita da un numero di posti pari al numero degli uffici centrali e periferici. Ne consegue la «impossibilità di procedere, in caso di necessità, ad eventuali sostituzioni di detti funzionari con altri di pari qualifiche».

L'ANAS, quindi, pur avendo provveduto a bandire tempestivamente tutti i concorsi per la copertura dei posti disponibili, ed in particolare per quelli relativi alle carriere dirigenziali (amministrativa e tecnica), non è riuscita a completare i relativi adempimenti per quanto concerne la copertura dei soli posti di primo dirigente (amministrativo e tecnico).

Le procedure di accesso risultano diversamente disciplinate ed articolate, per quest'ultima qualifica, dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

È previsto infatti, che, a regime, ai posti di primo dirigente si accede mediante concorsi speciali per esami e concorsi pubblici per titoli ed esami, i cui tempi di definizione sono strettamente collegati alla disponibilità delle commissioni esaminatrici.

Non è così invece per quanto attiene al «corso-concorso» di formazione dirigenziale «la cui definizione è subordinata alla disponibilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione» (ove i candidati devono seguire necessariamente un corso semestrale) e «alla possibilità per l'Azienda di privarsi per un così lungo periodo dell'unico titolare dell'ufficio cui è preposto».

Condizioni, queste, che da un lato prescindono totalmente dalle competenze dell'Amministrazione interessata (disponibilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione) e dall'altro esporrebbero l'Azienda al rischio di bloccare totalmente l'attività compartimentale «in quanto la mancanza di altro funzionario di pari qualifica non consente la

sostituzione del dirigente assente» e quindi «rende impossibile il funzionamento degli organi compartimentali, nei quali, per legge, è prevista la presenza di tale unità».

Da quanto premesso discende con maggiore chiarezza la necessità di far ricorso ad un decreto-legge ed emerge altresì la esigenza di proporre la proroga delle «funzioni dirigenziali» fino al 30 giugno 1990, epoca entro la quale si potranno, ragionevolmente, assolvere gli adempimenti finora non soddisfatti.

L'Azienda, infatti, ha già ultimato i due concorsi speciali, rispettivamente per 8 posti di primo dirigente tecnico e per 9 posti di primo dirigente amministrativo.

Ha inoltre completato la valutazione di titoli per i due concorsi pubblici, le cui prove scritte si sono svolte rispettivamente l'1 e 2 dicembre 1988 per 5 posti di primo dirigente amministrativo ed il 7 e 8 dicembre 1988 per 4 posti di primo dirigente tecnico.

Infine, ha già avviato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i candidati del corso-concorso a 8 posti di tecnici, che in questi giorni completeranno il tirocinio di tre mesi presso enti ed aziende, avendo ultimato il corso presso la Scuola.

Resta da rideterminare la graduatoria dei candidati a 10 posti di dirigenti amministrativi, non registrato dalla Corte dei conti per alcuni rilievi tecnici.

Per questi ultimi si è già ottenuta la

prenotazione per il prossimo corso, che avrà inizio la prossima primavera 1989, ed il cui espletamento dovrebbe concludersi nel primo semestre del 1990.

Tenuto conto dei tempi burocratici strettamente necessari per la emanazione dei relativi decreti di nomina e per la registrazione successiva alla Corte dei conti, è realisticamente da presumere che entro il termine del 30 giugno 1990 saranno definitivamente ultimati tutti gli adempimenti previsti.

Quanto alla spesa, non sussistono problemi in quanto la proroga delle funzioni non comporta costi aggiuntivi agli ordinari fondi stanziati nel bilancio dell'ANAS, atteso che il trattamento complessivo dei funzionari preposti alla dirigenza degli uffici di nuova istituzione è inferiore a quello spettante ai titolari vincitori di concorso.

Per completezza espositiva, è opportuno ricordare che il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento e deve essere convertito entro il prossimo 10 febbraio 1989.

La Commissione propone pertanto l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS.

IANNIELLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

25 gennaio 1989

La Commissione esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

1° febbraio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434.

Decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1988.

Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e tenuto conto altresì che permane tuttora l'esigenza di ricorrere alla particolare procedura prevista dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 30.000.000 per l'anno 1988, in lire 120.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 60.000.000 per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 20.000.000, a lire 5.300.000 ed a lire 4.700.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988;

b) quanto a lire 80.000.000, a lire 21.000.000 ed a lire 19.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1989;

c) quanto a lire 40 milioni, a lire 10.500.000 ed a lire 9.500.000, a

carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103, del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - FERRI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.